

AUTOTUTELA IN AMBITO TRIBUTARIO

L'autotutela permette il riesame di un provvedimento di accertamento in ambito tributario, anche se diventato definitivo.

Negli avvisi di accertamento deve essere indicato il nominativo del Responsabile dell'imposta/tributo a cui il cittadino può presentare apposita istanza, per il riesame del provvedimento tramite l'istituto dell'autotutela.

In caso di assenza di risposta da parte del Comune vige il cosiddetto "silenzio-rifiuto".

L'istituto dell'autotutela deve essere utilizzato con estrema cautela da parte del Funzionario in quanto se applicato in modo non appropriato può provocare un danno erariale all'Ente.

In pratica quindi si deve applicare soltanto nei casi in cui potrebbe verificarsi un danno all'Ente dalla conferma del provvedimento oppure nel caso in cui oggettivamente è opportuno per obiettivi errori commessi dall'Ente che arrecherebbero un ingiusto danno al cittadino (per esempio nel caso in cui il pagamento richiesto fosse già stato effettuato o l'oggetto dell'avviso fosse un immobile non in possesso del cittadino) e un indebito arricchimento dell'Ente.

Non è ammissibile l'utilizzo dell'autotutela nel caso si sia già pronunciato il giudice tributario sul caso specifico.

Normativa

D.Lgs. n.472/1997 e Legge n.147/2013 e s.m.i.

Regolamento

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Scadenza

120 gg.

(Legge 212/2000 Statuto del contribuente)